

ORIGINE DEI DATI E CRITERI DI ESPOSIZIONE

Origine dei dati

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 23/12/1977, il Decreto del Ministero delle Finanze n. 13348 del 15 dicembre 1977, ha approvato il modello da allegarsi alle dichiarazioni di successione (Modello 4) e il modello per le richieste di registrazione degli atti e del sistema di codificazione degli atti pubblici e privati ai fini della rilevazione dei dati da parte dell'anagrafe tributaria (Modello 69).

Con il D.P.R. n. 308/2000 è stato approvato il Regolamento relativo alla registrazione con procedure telematiche degli atti relativi a diritti sugli immobili¹.

Con il Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2014 è stato approvato il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione, che a partire dal 1° aprile 2014 va a sostituire il Modello 69, che tuttavia continua ad essere utilizzato per tutti gli altri atti.

Con il Provvedimento del 27 Dicembre 2016 viene approvato il modello telematico di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.

Fino al 31/12/2018 è stato possibile presentare la dichiarazione di successione utilizzando il Modello 4. Dal 2019 è divenuta obbligatoria la sola successione telematica, con unica eccezione per i decessi avvenuti in data anteriore al 3 ottobre 2006 o le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello (casi di utilizzo del Modello 4).

Criteri di esposizione dei dati

¹ L'articolo 1 disponeva che gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie fossero integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, dovessero assolvere l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione, dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica.

Le distribuzioni relative agli **atti del registro inviate telematicamente** sono riportate separatamente da quelle **non inviate per via telematica**.

Negli atti inviati per via telematica, l'imposta è attribuita ai singoli negozi giuridici che compongono l'atto stesso, mentre nel caso degli atti non telematici è cumulata per atto.

Conseguentemente, nel caso di atti inviati per via non telematica, occorre prestare attenzione al diverso significato delle frequenze: numerosità di atti giuridici nel caso di imposte, numerosità di negozi giuridici nel caso di valore dichiarato.

Si fa inoltre presente che nelle Statistiche del Registro, per l'attribuzione delle imposte annuali, si segue il criterio di competenza e non di cassa: non si avrà quindi evidenza delle imposte relative, ad esempio, ai contratti di locazione di fabbricati per annualità successive.

L'anno di riferimento per il registro e le successioni è l'anno relativo alla registrazione dell'atto; a partire dal 2016 per le sole locazioni telematiche si fa riferimento all'anno di inizio del contratto.